





SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN
CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA
E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE
GESTITE DA BRIANZACQUE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 2 di 12

Indice

PREMESSA	3
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2. DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO	4
Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	4
Art. 5. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI ESEGUITI.....	5
Art. 6. CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	6
Art. 7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	6
Art. 8. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA– INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE.....	6
Art. 9. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	7
Art. 10. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE.....	7
Art. 11. REFERENTE TECNICO	8
Art. 12. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI	8
Art. 13. PENALITÀ.....	8
ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:.....	8
Art. 14. GARANZIE E CAUZIONE.....	9
Art. 15. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	9
Art. 16. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
Art. 17. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
Art. 18. PAGAMENTI.....	10
Art. 19. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
Art. 21. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO	12
Art. 22. CONTROVERSIE	12

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 3 di 12

PREMESSA

Brianzacque srl è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- OHSAS 18001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto:

- 1 Il servizio di recupero (definito anche "scassetamento" nel presente CSA) di monete/banconote raccolte negli apparati di distribuzione e ricarica tessere (di seguito definiti "Totem") installati sul territorio in vari locali aperti al pubblico per poter usufruire del servizio di prelievo "self service" di acqua alla spina (liscia o gassata) dalle case dell'acqua gestite dal Committente presenti sul territorio di competenza, con successivo trasporto e versamento del contante allo sportello della banca di destinazione indicata dal Committente.
- 2 Rilevazione dati, mediante apposita strumentazione fornita dal Committente, dei corrispettivi economici scaricati dalle vending machine di cui sopra per l'erogazione delle tessere (e loro ricarica) necessarie per il prelievo dell'acqua e trasmissione degli stessi all'Agenzia delle Entrate ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 102807/2016 emesso ai sensi dell'art.2, commi 2 e 4, del D.Lgs. 5 Agosto 2015, n. 127 e s.m.i.;
- 3 Rilevazione dei dati tecnici (litri erogati) degli impianti situati sul territorio (cassette dell'acqua) e trasmissione degli stessi all'Agenzia delle Entrate con le modalità di cui sopra;
- 4 Rifornimento periodico di tessere magnetiche fornite dal Committente nei relativi Totem di distribuzione.

Si precisa che gli affidamenti conseguenti all'espletamento delle procedure di appalto non hanno carattere di esclusività, ragione per la quale la Stazione appaltante si riserva, a fronte di specifiche esigenze di

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 4 di 12

interventi, anche con caratteristiche ed entità comprese nella tipologia di appalto, di rivolgersi ad altre ditte di volta in volta, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese al riguardo.

L' Appaltatore è comunque obbligato ad eseguire maggiori servizi rispetto all'importo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione, previa richiesta della Stazione appaltante.

Resta implicito che l'assunzione del servizio da parte dell'Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi del servizio, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.

Trattasi di appalto riservato, ai sensi dell'art. 61 del [DL.gs](#) 36/2023, alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, con iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente di competenza nonché iscrizione nell'elenco/ all'albo depositato presso la Provincia di Monza e Brianza.

Art. 2. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata **biennale** a decorrere dalla data di inizio attività in seguito all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e comunque fino all'esaurimento dell'importo complessivo di contratto pari all'importo a base di gara al netto del ribasso offerto. Non sono richiesti preavviso o notifica in prossimità della scadenza del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Brianzacque può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del presente appalto per l'intero periodo contrattuale previsto (due anni) è stimato in 76.200,00 € (IVA esclusa).

Non sono previsti costi finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze in quanto per lo svolgimento del servizio non sussistono interferenze né con personale della stazione appaltante, né con soggetti terzi.

I corrispettivi indicati sono correlati al numero di impianti già posati indicati **all'allegato 1** del presente capitolato e di quelli che si prevede di posare nei prossimi due anni, per un totale di circa 60 Totem e circa 120 cassette dell'acqua totali previste. La quantificazione costituisce una stima indicativa e potrà variare, in più o in meno, in relazione alle effettive esigenze del settore di competenza, senza che ciò dia diritto all'appaltatore di chiedere alcun tipo di risarcimento.


I prezzi unitari contrattuali, in base ai quali saranno liquidati gli interventi, sono quelli indicati in sede di offerta; essi comprendono tutto quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, compensando gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nel listino prezzi.

Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Le operazioni che si richiedono di eseguire sono le seguenti:

4.1 Servizio di recupero del contante:

- Recupero ricavi in contanti presso i totem una volta al mese (al termine della quarta settimana di ogni mese);
- trasporto e versamento del contante allo sportello della banca di destinazione (attualmente è stata individuata per questa operazione la filiale della Banca Popolare di Sondrio in via Galilei n. 1, Monza). Il contante, previa apposita predisposizione di distinta di versamento, sarà conferito in banca all'interno di sacchi o contenitori che separino quanto risultante da ogni totem e identificabili con l'indicazione del luogo, data e ora del prelievo. Il conferimento potrà essere effettuato anche in giorni diversi dal prelievo

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 5 di 12

e l'appaltatore potrà effettuare il conferimento in banca anche avvalendosi del servizio di società di trasporto valori. Il conferimento dovrà comunque essere effettuato entro 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno del prelievo, salvo altre disposizioni da concordare in fase di espletamento del servizio per migliore opportunità e sicurezza. I danni derivanti da furto, smarrimento, danneggiamento del contante durante il trasporto sono a carico dell'appaltatore;

- c) eventuali ammanchi che non siano da attribuire ad errori tecnici delle attrezzature di rilevazione, saranno da imputare come danno causato dall'appaltatore;
- d) non verranno imputati a danno, per un limite massimo di 12 volte/annue, gli eventuali ammanchi inferiori allo 0,5 per cento dell'incasso complessivo mensile, così come risultante dal dato rilevato dal software, installato sui totem.
- e) gli interventi di "scassettamento" straordinari a richiesta ordinati dal Responsabile Amministrativo del Committente dovranno essere eseguiti, entro 24 ore dalla richiesta, indipendentemente dal programma ordinario

4.2 Servizio di rilevazione dati:

Per quanto concerne la rilevazione dei dati (dai Totem e dalle Casette), Brianzacque s.r.l. metterà a disposizione dell'appaltatore uno o più dispositivi elettronici regolarmente registrati sul sito dell'Autorità. Le rilevazioni dovranno essere effettuate non prima e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla precedente rilevazione.

L'appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione appaltante della correttezza dei dati trasmessi, sollevando Brianzacque da ogni eventuale responsabilità e riconoscendo alla stessa eventuali sanzioni per erronea/ritardata comunicazione.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente possibili malfunzionamenti dei dispositivi forniti dalla stazione appaltante, al fine di provvedere con immediatezza alla loro sostituzione.

4.3 Servizio di rifornimento tessere nei distributori:

A seconda delle necessità, periodicamente o su richiesta scritta del Committente, l'appaltatore provvederà a rifornire i distributori di tessere magnetiche ricaricabili fornite dalla stazione appaltante.

La contabilizzazione delle attività ed interventi vari di cui sopra verrà effettuata a consuntivo con cadenza mensile, secondo le modalità di cui al successivo Art.6.

Art. 5. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI ESEGUITI

I servizi effettuati saranno liquidati mensilmente in base alle quantità effettivamente svolte moltiplicate per i prezzi indicati in sede di offerta; essi comprendono tutto quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, compensando gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nel listino prezzi.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente in unico documento contenente il dettaglio dei servizi effettuati nel mese e l'esplicito riferimento alle attività svolte – servizi resi.

Ogni fatturazione è preceduta da una specifica autorizzazione a fatturare a Brianzacque Srl.

La Società assegnataria dovrà far pervenire entro 5 gg il dettaglio delle prestazioni effettuate che dovrà consentire al Referente Tecnico di analizzarne la congruità per poter rilasciare il c.d. numero di ricezione generato dal sistema ORACLE di Brianzacque Srl e comunicarlo alla Società assegnataria che dovrà indicarlo, oltre al codice CIG, sulle fatture emesse.

In particolare, le fatture, intestate a Brianzacque Srl, Viale Enrico Fermi, 105 – 20900 Monza (MB) Partita IVA n. 03988240960, dovranno riportare come allegato l'elenco dei suddetti servizi resi.

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 6 di 12

Art. 6. CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Società assegnataria del servizio dovrà organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa, in forma continuativa, almeno una persona in condizioni di svantaggio come previsto dall'Art. 4 della legge 381/91 e rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore ovvero per i rapporti di lavoro diverso da quello subordinato in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In particolare l'appaltatore si impegna ad applicare per i dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.

Art. 7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare esecuzione delle prestazioni previste in appalto, l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati da errata esecuzione del servizio e da quelli provocati dal proprio personale e/o dai trasportatori incaricati durante le prestazioni ordinate ed effettuate per conto di Brianzacque s.r.l.

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione del servizio, pertanto risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi.

Il personale resterà a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali alle dipendenze dell'Appaltatore e dovrà essere idoneo al servizio in oggetto, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro ed essere munito di documento (tesserino di riconoscimento) che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione del servizio, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone con cui verrà in contatto presso gli impianti del Committente, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il proprio personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando Brianzacque s.r.l. (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere all'esecuzione delle prestazioni programmate nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei e adeguati, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutta la manodopera, ai mezzi e ai lavori necessari affinché le prestazioni siano eseguite alle condizioni contrattuali e nei termini stabiliti.


La ditta appaltatrice dovrà dotare il proprio Personale dei D.P.I. adeguati per le attività assegnate.

Art. 8. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA– INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

Le attività svolte presso i siti e gli impianti oggetto del presente incarico saranno soggette a tutte le norme previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprie dell'Appaltatore e del Documento di Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) stipulato e controfirmato dalle parti prima dell'inizio del servizio.

Si precisa che gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature del Committente visitabili durante le attività inerenti l'appalto in oggetto, sono da considerarsi in esercizio e pertanto fonte di rischio qualora non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Costi della Sicurezza: I Costi della Sicurezza per la risoluzione delle interferenze e dotazioni per lo svolgimento in sicurezza del servizio nei vari luoghi di lavoro (legati al contratto) sono stati già valutati dal Committente in base all'ubicazione ed alla tipologia del servizio da effettuare e riconducibili all'applicazione dell'art. 26 (DUVRI) e del titolo IV – all. XV comma 4 del D.Lgs. 81/08, per questo appalto sono stati **valutati pari a zero euro**. Eventuali dispositivi o attività particolari non previsti nelle stime iniziali per escludere interferenze che si dovessero rendere necessarie per effettuare lavorazioni riducendo al minimo l'esposizione ai rischi lavorativi, verranno compensate utilizzando l'elenco prezzi sicurezza, compreso nel "Prezzario Opere pubbliche 2011 della Regione Lombardia capitolo IV, parte M". Si precisa al riguardo che eventuali voci di

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 7 di 12

prezzo riferite a durata mensile verranno compensate con riferimento alla durata effettiva espressa in giorni (un giorno = 1/20 del costo mensile).

Art. 9. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri della sicurezza generali e specifici dell'attività in appalto (obbligatori per legge), indipendenti dal contratto stipulato con Brianzacque s.r.l. sono compresi nei prezzi contrattuali delle lavorazioni (prezzi unitari).

L'appaltatore si impegna inoltre a:

- partecipare agli incontri congiunti concordati, finalizzati all'elaborazione dei verbali di sopralluogo o coordinamento ai fini di valutare i rischi interferenti (DUVRI ed eventuali permessi di lavoro);
- al rispetto scrupoloso da parte del personale subordinato relativamente alle norme antinfortunistiche;
- dotare il personale di idoneo cartellino identificativo ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante l'attività;

L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi.

Art. 10. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Contratto, sono a carico dell'appaltatore:

- a) Manodopera – Nel compenso contrattualmente previsto sono incluse tutte le spese e oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la manodopera secondo le vigenti norme, nonché le spese per contributi, indennità e anticipazioni relative al trattamento della manodopera. E' fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa e fornire l'elenco del personale addetto agli interventi/lavori che potrà accedere alle aree oggetto della lavorazioni;
- b) Automezzi (veicoli e furgoni): Tutte le spese inerenti il trasporto del personale, attrezzatura e materiale della Cooperativa;
- c) Condotta e assistenza tecnica – L'appaltatore dovrà comunicare a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio Responsabile tecnico delegato alla supervisione degli interventi, autorizzati alla ricezione delle richieste e a disporre di conseguenza della manodopera, e dei mezzi occorrenti all'esecuzione delle prestazioni;
- d) Comunicazione di servizio: Messa a disposizione di un numero di telefono, fax e una mail per le comunicazioni di servizio.
- e) Ulteriori spese – Spese I.V.A. esclusa afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con la dovuta cautela e con metodi tali da non danneggiare le strutture / impianti esistenti.

Qualsiasi danno alle strutture / impianti interessati dalle attività operative dovrà essere tempestivamente comunicato a Brianzacque S.r.l. che provvederà alle occorrenti riparazioni. Il costo delle riparazioni o sostituzioni e di eventuali danni procurati all'esercizio dei suddetti interventi sarà a totale carico dell'appaltatore.

I macchinari e le attrezzature utilizzate dall'appaltatore dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia della propria attrezzatura, oltre a quella fornita in uso gratuito dal Committente; Brianzacque non sarà in alcun modo responsabile per furti o danni a carico di attrezzature / materiali ancorché custoditi nella propria proprietà

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 8 di 12

Art. 11. REFERENTE TECNICO

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio incaricato e del proprio preposto che assolveranno il ruolo di referente tecnico durante i servizi affidati col presente Appalto. In caso di mancata notifica scritta, Brianzacque S.r.l. farà riferimento ai nominativi indicati nei documenti presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Il Referente Tecnico deve in modo continuativo assicurare il costante collegamento con Brianzacque S.r.l., nonché garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del presente Capitolato, delle normative di sicurezza e antinfortunistiche vigenti, l'efficienza dei mezzi e delle apparecchiature impiegate, l'utilizzo di macchine e attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti idonei a preservare l'incolumità del personale addetto e dei terzi, l'adozione di tutte le tecniche dettate dalle regole dell'arte e dall'esperienza nell'eseguire i servizi oggetto del presente appalto.

Art. 12. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI


L'appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati (trasporto e smaltimento).

Art. 13. PENALITÀ

- A) Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della consegna alla banca di cui agli Artt. 1 e 4 (ritiro monete e banconote) rispetto ai 3 giorni lavorativi dal giorno del prelievo, sarà applicata una penale pari allo 0,5% della somma da versare, fino ad un massimo di 10 giorni.
Superato tale periodo, Brianzacque srl potrà risolvere il contratto avvalendosi della presente clausola.
- B) Nei casi di intervento in cui l'attività svolta dovesse risultare non conforme a quanto indicato nel presente capitolato viene applicata la seguente penale:
- per mancato svuotamento o svuotamento eseguito in difformità alle tempistiche previste di cui agli Artt. 1 e 4 (ritiro monete/banconote), Brianzacque applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun impianto, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00 euro).
 - per mancata lettura o lettura eseguita in difformità alle tempistiche previste di cui all'Art. 2 (rilevazione dati), Brianzacque applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun impianto, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00 euro).
- Superato tale importo, Brianzacque srl potrà risolvere il contratto avvalendosi della presente clausola.
- C) Nei casi di superamento di eventuali ammanchi oltre il limite massimo di 12 volte /annue e fino al limite di 16 volte annue, Brianzacque applicherà una penale pari allo 0,5 percento dell'incasso complessivo bisettimanale, così come risultante dal dato rilevato dal software installato sui totem. Superato tale limite, Brianzacque srl potrà risolvere il contratto avvalendosi della presente clausola.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

- **Allegato 1** Elenco con ubicazione e indicazioni tecniche delle cassette dell'acqua e relativi apparati di distribuzione e ricarica tessere (Totem)
- **Allegato 2** Stima dei prezzi a corpo e dell'importo di gara
- **Allegato 3** indicazioni di sicurezza

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 9 di 12

Art. 14. GARANZIE E CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi che tenga indenne la società Brianzacque da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forze maggiore, con un massimale almeno di **€ 500.000,00**. Copia di detta polizza dovrà essere presentata, su richiesta, alla Stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio la Società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16. SUBAPPALTO-CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO


1. A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni/servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie,

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

3. Fuori dai casi di cui al precedente comma, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

4. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 10 di 12

rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Stazione appaltante

Art. 18. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla stazione Appaltante.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e numero ricezione e dovranno essere intestate a:

BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 19. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto


L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite pec o raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art. 1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 13, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 11 di 12


Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120 ,del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
- c) inadempimento alle disposizioni della Stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- f) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- m) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
- n) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- o) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o per mancato

	CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E VERSAMENTO RICAVI IN CONTANTI, RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE CASSETTE DELL'ACQUA E STAZIONI DI RICARICA E DISTRIBUZIONE TESSERE	
	Servizi della Società Brianzacque S.r.l.	Pagina 12 di 12

rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.

Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

Art. 21. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti la stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 22. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

* * * * *
